

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1953

L'onorevole Ferreri ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRERI, *Relatore*. L'onorevole Colitto propone una modifica all'articolo 18 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, il quale prescrive che gli intendenti di finanza vigilino sotto la loro responsabilità perché non siano destinati ad uso pubblico o governativo se non quei locali che strettamente occorrono al bisogno. L'onorevole Colitto fa osservare che la parola *locali* ha un senso troppo ristretto e propone di sostituirla con la parola più generica e complessiva di *beni*. Per il resto, l'articolo rimarrebbe identico. Questa proposta di legge fu già approvata in sede legislativa dalla nostra Commissione nella precedente legislatura, ma torna al nostro esame così come avviene per tanti altri provvedimenti, che non poterono essere approvati dal Senato. La modifica proposta dall'onorevole Colitto è accettata anche dal Ministero del tesoro il quale ritiene che questa più larga dizione possa meglio servire all'espletamento delle incombenze affidate agli intendenti di finanza. Per queste ragioni, propongo alla Commissione di rinnovare l'approvazione della proposta di legge per quanto concerne l'articolo 1, mentre mi permetto di proporre la soppressione dell'articolo 2 che prevede l'entrata in vigore immediata del provvedimento e non dopo i 15 giorni consueti. La immediata entrata in vigore è una norma eccezionale che richiede una particolare ragion d'essere. In questo caso non ne vedo la necessità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e chiedo all'onorevole Colitto se egli ritenga veramente urgente l'approvazione della sua proposta di legge, poiché, come egli sa, sono già a buon punto gli studi per la riforma della legge sulla contabilità generale dello Stato.

COLITTO. Devo dire che la proposta mi è stata suggerita dalla pratica. Quando fui Sottosegretario alle finanze (Demanio), mi trovai nella impossibilità di fare applicare questo articolo 18 dagli intendenti di finanza nei casi di esercizio della vigilanza non su beni urbani, ma su beni rurali. Rispondevano infatti gli intendenti di finanza che la parola *locali* poteva riferirsi a immobili urbani e non già a immobili rurali. Dovendosi quindi adoperare una parola che comprendesse gli uni e gli altri e poiché il codice civile usa la parola *beni*, ho presentato questa proposta di legge che mi pare utile dal punto di vista pratico.

PRESIDENTE. Nell'accezione *beni* possiamo infatti comprendere tutto, secondo il

significato giuridico della parola stessa, specialmente ora che abbiamo un demanio mobiliare abbastanza largo. Quindi, la proposta Colitto è non solo utile, ma anche necessaria. Ma quello che io chiedo all'onorevole Colitto è se sia proprio il caso di provvedere in questo momento con questa proposta di legge separata, quando a tutti noi risulta, ed anche all'onorevole Colitto, che sono a buon punto gli studi per la riforma della legge di contabilità dello Stato e del relativo regolamento. Non so se sia opportuno muovere in questo momento tutta la macchina legislativa, abbastanza complessa, per questa proposta di legge. Ad ogni modo, l'onorevole Colitto ha diritto di mantenere la sua proposta, che è confortata dal parere favorevole del relatore.

COLITTO. Si tratta di un provvedimento di lieve momento e penso che possa essere approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale L'articolo 2, del quale si chiede la soppressione, è il seguente:

« La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Ne pongo in votazione la soppressione.
(È approvata).

La proposta di legge consta pertanto del seguente unico articolo: « Alla parola « locali » è, nell'articolo 18 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituita la parola « beni ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, possibilmente al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S. (5).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E. N. P. A. S.

Io stesso sono relatore di questo provvedimento. Come gli onorevoli colleghi ricordano, questo disegno di legge venne già presentato alla Camera nella precedente legislatura e formò oggetto di ampia discussione in sede legislativa alla quale presero parte, in due sedute della nostra Commissione, e precisamente quelle del 31 marzo e 1° aprile 1953, colleghi appartenenti a tutti i settori della Camera. La nostra Commissione esaminò

in modo approfondito il disegno di legge e lo modificò in gran parte. Scopo della legge, come chiaramente si rileva dalla parte conclusiva della stessa relazione governativa, è anzitutto quello di estendere l'assistenza ai pensionati statali per far sì che i dipendenti dello Stato restino coperti dal rischio di malattia senza soluzione di continuità, per tutto il periodo dell'attività di servizio e di quiescenza, e non soltanto essi, ma anche i loro familiari: quindi, scopo di estensione e continuità fra il rapporto di servizio e lo stato di quiescenza. Inoltre la legge tende a risolvere la particolare situazione deficitaria in cui è venuto a trovarsi l'E. N. P. A. S.; e cioè tende a sistemare la gestione assistenziale, sia fornendo all'E. N. P. A. S. i mezzi necessari per l'espletamento dei compiti assegnatigli, sia riformando l'attuale sistema per rendere più efficace e sicura l'assistenza stessa.

Nei rispetti di quest'ultimo punto si è stabilito un contributo in triplice forma: anzitutto un'aliquota a carico degli assistiti e degli assistibili (e cioè un contributo di una certa misura percentuale a carico dei dipendenti in servizio); in secondo luogo, un contributo minimo a carico di coloro che sono beneficiari diretti dell'assistenza (cioè i pensionati) e poi, risalendo ad un principio di solidarietà sociale, una terza forma di contributo percentuale, a carico di tutti i dipendenti dello Stato.

Ora, mentre nell'articolo 2 dell'originario disegno di legge, che già venne esaminato dalla nostra Commissione, si poneva un contributo del 4 per cento a carico dei dipendenti, questo contributo venne portato ad una misura più ridotta, e cioè al 3,50 per cento a carico dell'amministrazione dello Stato e all'1 per cento (anziché l'1,50 per cento) a carico dei dipendenti. Il contributo, basato sul principio di solidarietà, che era stato fissato nella misura dell'1 per cento a carico dei dipendenti dello Stato, venne ridotto nella nostra Commissione allo 0,50 per cento.

L'altro problema, quello cioè di risolvere la posizione deficitaria dell'E. N. P. A. S., venne affrontato in gran parte con le disposizioni dell'articolo 5, cioè venne regolato il modo dell'assistenza facendosi convergere, per quanto possibile, l'assistenza dell'E. N. P. A. S. alle malattie più gravi, cercando di ridurre l'assistenza per le malattie più lievi e per le malattie croniche che non avessero avuto bisogno di una assistenza di carattere speciale e, poi, ponendo una limitazione per i prodotti farmaceutici.

Un'altra innovazione che venne apportata dalla nostra Commissione, quando prese precedentemente in esame la questione, è quella che trova la sua disciplina nell'articolo 7; in detta norma venne stabilito (nuova formulazione della nostra Commissione) che: « ai salariati dello Stato assenti dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, spetta, a decorrere dal terzo giorno di assenza e per non oltre 180 giorni, compresi i festivi, in ciascun anno solare, una indennità giornaliera commisurata, per i primi trenta giorni, all'80 per cento dell'intera retribuzione giornaliera sulla quale è dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, e alla metà della retribuzione stessa per gli altri 150 giorni ».

Per quanto riguarda le categorie degli assistibili, si ebbe anche su questo problema una lunga discussione da parte della nostra Commissione.

Ora, onorevoli colleghi, vi sono altre proposte. Vi è una proposta che viene dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nel senso di estendere queste categorie e comprendere sotto l'articolo 1, oltre alle categorie di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, altri aventi diritto e precisamente: « titolari di pensione a carico del fondo per la quiescenza, di cui all'articolo 77 del decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, e titolari di assegni vitalizi, di cui all'articolo 92 del decreto medesimo, nonché titolari di trattamento di quiescenza vitalizio a carico dell'Istituto postelegrafonici, di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni; pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui trattamento di quiescenza è regolato dalle norme del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134 ».

Poi vedremo quale è la condizione particolare di quiescenza di questi dipendenti, ma, oltre a costoro, si richiede che il disegno di legge comprenda nell'articolo 1, cioè nell'articolo che parla delle categorie degli assistibili, ancora altre categorie e precisamente i dipendenti degli enti locali ed in proposito vedo già presentato un ordine del giorno dell'onorevole Pieraccini, per quanto i dipendenti degli enti locali siano assistiti da altro ente, cioè dall'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I. N. A. D. E. L.).

Vi sono poi ancora altri emendamenti di cui dovremo occuparci in occasione dell'esame e della discussione dei singoli articoli.

Ora, la prima questione che io ho il dovere di sottoporre agli onorevoli colleghi è questa: è il caso di rinnovare la discussione generale, che noi dobbiamo per nostro obbligo sempre fare, o, per ragioni di urgenza, dato che si tratta di un provvedimento molto atteso dalle varie categorie interessate, non sarebbe opportuno — dicevo — esaminare il provvedimento nella sua forma non dico definitiva, ma almeno risultante dalla discussione abbastanza approfondita che facemmo in seno alla nostra Commissione? E, successivamente, sensibili all'urgenza di dare l'assistenza a tutti i pensionati dipendenti dai vari istituti (nel senso che sono assistiti durante il rapporto di impiego dai vari istituti), non sarebbe il caso di prendere in esame l'intera questione per fare in modo che, per ragioni di equità e di giustizia, venga emanato un secondo e più completo provvedimento che potrebbe in seguito incorporare la legge che noi stiamo per approvare? Ciò sarà possibile quando avremo dinanzi a noi il panorama completo delle esigenze e delle relative soluzioni, perché vi sono alcune categorie di dipendenti (salariati o che hanno rapporti affini, similari ed analoghi), i quali durante il servizio non hanno un vero e proprio stipendio. La cosa è più complessa per quanto riguarda il trattamento di quiescenza.

Occorrerà, dunque, sceverare effettivamente la loro posizione ai fini, non soltanto del trattamento di quiescenza, ma anche delle conseguenze, che possono derivare da questa forma di assistenza, a coloro che sono collocati a riposo.

Ora, io vorrei sentire il consiglio degli onorevoli colleghi su questa opportunità di approvare cioè senz'altro il provvedimento cui giungemmo dopo approfondite discussioni, ovvero di riesaminarlo interamente attraverso una lunga discussione generale, facendoci carico, naturalmente, dopo di avere istruito nuovamente il provvedimento, anche delle esigenze di riferimento della copertura della spesa che richiederebbero nuove e più ampie disposizioni.

SABATINI. Vorrei un chiarimento da parte dell'onorevole Presidente.

L'aggiunta di quelle due categorie accettate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni deve essere interpretata come un emendamento attuale e possibile ovvero dilazionabile in sede di una più completa riforma?

PRESIDENTE. Le due categorie non sono state accettate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ma suggerite. Lo stesso dicastero ha anche affermato che l'onere

derivante dalla inclusione di queste due categorie di postelegrafonici non apporterebbe modifiche o maggiorazioni in quanto ad esso provvedono dei fondi speciali.

Ora, questa è una pura e semplice affermazione dell'amministrazione postale che non è condivisa in pieno dal Ministero del tesoro; da documenti che noi abbiamo in nostro possesso, anzi, si fa notare che alcuni appartenenti a queste categorie hanno un trattamento misto. Sicché bisogna sceverare il trattamento che proviene dall'amministrazione postale da quello dipendente dalla condizione speciale in cui dette categorie si trovano. Quindi, non è pacifica questa affermazione. Ma c'è anche una questione di carattere generale, onorevole Sabatini, nel senso che non si tratta soltanto di dare completezza al provvedimento includendo queste due categorie di dipendenti del Ministero delle poste, ma ve ne sono ancora altre da considerare, se noi vogliamo emanare un provvedimento di carattere generale, effettivamente basato su quelle che sono le esigenze di giustizia e di equità di carattere sociale. Ma in questo ordine di idee occorrerebbe studiare e trovare i fondi necessari per l'estensione a tutti coloro che possono e devono essere assistiti. Vorrei ora domandare all'onorevole Sabatini se è soddisfatto da questi chiarimenti alla sua domanda.

SABATINI. Ho bisogno di sapere se è accettata o meno l'inclusione di queste due categorie che vengono proposte.

PRESIDENTE. Con questa sua domanda ella vuole anticipare la discussione degli articoli. Risponderò dopo.

TROISI. Desidero sottolineare la vasta portata sociale del provvedimento che già fu oggetto di ampio esame verso la fine della passata legislatura, e ricordo che il nuovo testo accoglie vari emendamenti che in quella sede furono approvati. Così, per esempio, per quanto riguarda l'aliquota che grava sui pensionati, essa è stata sensibilmente alleggerita. Quindi, sarei dell'avviso di aderire alla soluzione prospettata dal Presidente nel senso di accogliere il disegno di legge così come è stato formulato, tenendo conto delle proposte che facemmo in quella sede. Indubbiamente vi sono delle riserve da fare e per primo le faccio io, nel senso che appaiono delle limitazioni nell'assistenza sanitaria e non vi è equiparazione fra impiegati in servizio attivo e pensionati. E questo indubbiamente non è gradito; però, se rivediamo questo punto, dobbiamo rivedere tutto il congegno finanziario ed elevare

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1953

probabilmente l'aliquota che grava sulla categoria dei pensionati.

Ho avuto modo di prendere contatti con i pensionati e posso dire con tutta lealtà che essi sono ansiosi di vedere approvato questo provvedimento.

Quindi, sarei d'avviso di accogliere il progetto senza indugiare nella discussione generale e nei principi informativi. Potremo formulare dei voti tendenti a tener presente, in un successivo provvedimento di carattere più organico, quanto non è compreso nel presente disegno di legge. Ed in questa sede ho una modesta proposta da presentare: dato che l'assistenza dell'E. N. P. A. S. si estende ai pensionati, ritengo opportuno che a far parte del consiglio dell'E. N. P. A. S. sia chiamata anche una rappresentanza di questa categoria. Mi riservo di presentare un ordine del giorno in merito.

PIERACCINI. Sono anche io d'accordo — entro certi limiti — per evitare una nuova discussione generale e ritengo che dovremmo passare subito all'esame di una serie di emendamenti, almeno dei più importanti.

Non mi pare nemmeno che vi sia una difficoltà eccessiva ad esaminare il problema finanziario, se contenuto entro certi limiti. Questo provvedimento — ed in ciò sono d'accordo con l'onorevole Troisi — è atteso, non in quanto provvedimento ideale che risolve la situazione, ma come un primo passo, una affermazione di principio. Quindi siamo tutti d'accordo che, almeno sotto questo profilo, è molto urgente approvarlo. Però questo non esclude che si possano portare alcune modifiche, almeno le più urgenti. Per quel che concerne il problema finanziario, faccio osservare che, proprio in vista di questo, abbiamo l'altro giorno fatto in modo che praticamente questo provvedimento venisse in discussione ed approvato prima dell'approvazione della nota di variazione al bilancio che solo successivamente sarà portata all'esame della Camera. Noi ci siamo, infatti, riservati una certa elasticità nell'esame del suddetto provvedimento di variazione. Possibilità di reperire dei fondi ve ne sono, se non altro perché ricorderete che in sede di discussione della nota di variazione parlai di un emendamento a favore dei dipendenti dei lavori pubblici. Quindi non mi pare che siamo di fronte ad un ostacolo insormontabile, come lo sarebbe se volessimo fare qui una legge che ovviasse a tutte le esigenze. Il che sarebbe forse più opportuno, ma meno rapido. Ma non c'è nemmeno la necessità di non discutere oltre e di passare alla votazione. Quindi io direi di accettare

l'idea di non affrontare la discussione generale ma di esaminare articolo per articolo che cosa è possibile fare per migliorare questo provvedimento anche in questa sede.

CAVALLARI. Quel che ci ha allarmato è il tono ed il senso delle parole dell'onorevole Troisi: noi qui ci troveremo a dover approvare subito il disegno di legge, salvo lievi modifiche di forma, prima di tutto perché esso era già stato approvato dalla Camera precedente, accolte alcune istanze emerse in quella discussione, e poi perché esso è lungamente atteso dalla categoria. Di questo legittimo desiderio noi ci compenetriamo; però dobbiamo far presente che in questa legge vi sono aspetti che non sono di puro carattere formale, bensì sostanziale, sui quali riteniamo indispensabile, proprio negli interessi della categoria, che si discuta qui. Si potrà pure rinunciare, come ha suggerito l'onorevole Pieraccini, alla discussione generale, purché questa discussione tratti gli argomenti più importanti, come quello, per esempio, della ritenuta dell'uno per cento a carico dei pensionati.

SULLO. Io credo che su una cosa si può essere d'accordo con gli onorevoli Pieraccini e Cavallari: sulla opportunità di iniziare subito la discussione degli articoli. Penso anche che vi sono emendamenti che, probabilmente, per la loro stessa natura, potranno essere discussi con una certa concordia, altri che creeranno fratture o richiederanno comunque discussioni approfondite; ma sarà il nostro senso di responsabilità che deciderà, caso per caso, se la discussione possa portare ad un ritardo tale nell'approvazione della legge da danneggiare i pensionati o se sia necessario, ad un certo momento, tagliar corto e approvare determinati articoli in una forma che possa anche non corrispondere pienamente a certi voti.

DI STEFANO GENOVA. Mi pare che si sia tutti d'accordo per prescindere dalla discussione generale. L'onorevole Troisi ha detto giustamente che questa legge rappresenta una realizzazione sociale di indubbia importanza ed apre la strada anche ad altre categorie non contemplate. Per esempio, va sottolineata la questione dei dipendenti degli enti locali, i quali si trovano in condizioni disastrose, in servizio o meno. Ma non c'è dubbio che è esatta l'osservazione che, se in questo momento si volesse affrontare il problema di queste categorie, andremmo alle calende greche, mentre indubbiamente l'approvazione del provvedimento in esame apre la strada ad una maggiore realizzazione con-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1953

creta, specie se sottolineata da un voto specifico della Commissione a favore di queste categorie, postelegrafonici e dipendenti degli enti locali.

PRESIDENTE. Allora siamo d'accordo per non precedere alla discussione generale nonostante che, di fatto, una discussione di insieme abbia già avuto luogo.

L'onorevole Pieraccini ha presentato il seguente ordine del giorno: «La IV Commissione, finanze e tesoro, in considerazione del fatto che i dipendenti degli enti locali godono di una assistenza sanitaria e farmaceutica identica a quella dei dipendenti statali durante l'attività di servizio; ritenuto che, per un principio di equità, non può essere esclusa la categoria dei pensionati degli Enti locali dall'assistenza sanitaria; mentre con una legge viene concesso tale beneficio ad altri dipendenti pubblici, invita il Governo a predisporre con carattere di urgenza un provvedimento legislativo affinché sia estesa l'assistenza dell'I. N. A. D. E. L. a tutti i lavoratori in quiescenza assistiti dal medesimo Istituto durante l'attività di servizio».

TITOMANLIO VITTORIA. Analogo ordine del giorno ho presentato io, ribadendo il concetto già espresso fin dalla prima legislatura, quando ho presentato un provvedimento del genere per i dipendenti degli enti locali. Quindi io chiedo che insieme all'ordine del giorno Pieraccini venga posto in votazione l'ordine del giorno presentato da me, unitamente agli onorevoli Cappugi e Turnaturi.

PRESIDENTE. Sta bene. L'ordine del giorno degli onorevoli Cappugi, Titomanlio e Turnaturi è il seguente: «La IV Commissione (Finanze e tesoro), deliberando l'estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali, impegna il Governo a presentare, al più presto possibile e comunque entro il corrente anno, un analogo provvedimento che preveda l'estensione del beneficio dell'assistenza sanitaria ai pensionati degli enti locali». Si tratta dunque dello stesso oggetto, ma inoltre vi è l'impegno per il Governo, ed il termine: «entro il corrente anno».

Vi è ancora un altro ordine del giorno a firma dell'onorevole Troisi: «La IV Commissione permanente della Camera (Finanze e tesoro), esprime il voto che a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'E. N. P. A. S sia chiamata anche una rappresentanza dei pensionati statali, a favore dei quali viene estesa l'assistenza sanitaria».

SULLO. Credo che la Commissione sarà unanime nel ritenere che, una volta estesa l'assistenza sanitaria ai pensionati statali,

questa estensione debba, gradualmente ma al più presto, avvenire anche per i dipendenti degli enti locali. C'è soltanto una spiegabile foga nel presentare ordini del giorno, i quali naturalmente possono avere sfumature diverse. Ma credo che convenga di più che ci sia un ordine del giorno unificato, purché porti per prima la firma del relatore: esso potrebbe, in tal modo, dare la sensazione della unanimità della Commissione ed eliminare le eventuali differenze tra gli ordini del giorno.

PIERACCINI. Nulla in contrario. Volevo solo precisare che da parte nostra, e mia personale, è dall'inizio della scorsa legislatura che presentiamo questi ordini del giorno e combattiamo questa battaglia; possiamo essere perfettamente d'accordo per superare questa piccola gara di concorrenza accettando l'ordine del giorno unificato che rechi per prima la firma del relatore.

ZOTTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. L'opportunità del voto unanime è stata da tutti riconosciuta, e non poteva essere diversamente, perché vi è un parallelismo profondo e completo tra la categoria dei pensionati statali e quella dei pensionati degli enti locali. Indubbiamente il problema si pone con maggiore difficoltà nei confronti di quest'ultima, per cui io vorrei pregare che, in queste formulazioni di ordini del giorno, quel mordente, quel dinamismo, che caratterizza l'aria giovanile di questa Commissione, sia un pochino attutito. Infatti per l'impiegato statale vi è lo Stato il quale, non sappiamo bene se nella figura di datore di lavoro o di titolare di quella tale Cassa pensioni che idealmente esiste e che di fatto non è stata mai creata, interviene sostanzialmente con contributi massicci per creare i fondi necessari a svolgere questa impresa, che è molto onerosa. Per quel che riguarda i dipendenti degli enti locali, invece, la posizione giuridica e finanziaria di questi ultimi è molto diversa, perché sono distinti il datore di lavoro e la Cassa di previdenza. Ma quando si parla di enti comunali e provinciali viene immediata una preoccupazione, da parte del tesoro, per quel che attiene alla norma costante dei bilanci deficitari; sicché, in definitiva, avverrebbe che, invece di pagare l'Ente, verrebbe a pagare il Tesoro. La onorevole Titomanlio ha addirittura parlato di fine anno: noi dobbiamo preoccuparci dei riflessi immediati di carattere finanziario in relazione all'articolo 81.

Ecco perché io volevo assicurare la Commissione della perfetta predisposizione del Governo a provvedere nel senso indicato

dai colleghi firmatari dell'ordine del giorno. pur facendo presente, nel contempo, che occorre procedere per gradi, sia per le ragioni di disponibilità finanziaria a cui ho accennato, sia per la necessità di acquisire qualche altra esperienza in un campo tanto difficile quale quello dell'assistenza sanitaria ai pensionati.

Accetto quindi la sostanza dell'ordine del giorno, salvo valutarne la formulazione definitiva.

MANNIRONI. Vorrei far presente all'onorevole Sottosegretario che io, pur rendendomi conto delle ragioni da lui esposte, ritengo che il progetto di legge invocato possa essere predisposto con l'urgenza richiesta. Non si tratta, infatti, di un'aspirazione nuova, essendo essa stata avanzata parecchi anni fa. Nemmeno si tratta di una richiesta esagerata, essendo perfettamente giusto e normale che i pensionati degli enti locali siano trattati allo stesso modo dei loro colleghi statali. Non è vero poi che si gravino ulteriormente i bilanci degli enti locali, in quanto l'onere relativo sarà addossato agli istituti di previdenza i quali, notoriamente, hanno la possibilità di fare fronte a tale impegno.

Perciò io insisto perché negli ordini del giorno sia mantenuta la richiesta di urgenza.

SULLO. Per quanto riguarda l'ordine del giorno dell'onorevole Troisi, io vorrei pregare il collega di fare della materia oggetto di un emendamento vero e proprio. In questa legge possiamo introdurre un articolo che modifichi, nel senso indicato dal collega Troisi, la composizione del consiglio amministrativo dell'ente stabilita con una legge precedente, se non erro, del 1952. In una materia siffatta un'affermazione di principio attraverso un ordine del giorno non avrebbe alcun effetto pratico.

LIZZADRI. Ritengo inutile discutere ora sugli ordini del giorno, quando non ci siamo nemmeno messi d'accordo sul contesto della legge. Propongo, quindi, di passare all'esame degli articoli. Nel frattempo l'onorevole relatore avrà la compiacenza di preparare l'ordine del giorno unificato sul quale potremo discutere successivamente.

PRESIDENTE. D'accordo.

L'onorevole Troisi è d'accordo con l'osservazione del collega Sullo?

TROISI. D'accordo: formulerò un emendamento e intanto ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« L'assistenza sanitaria erogata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i

dipendenti statali al personale statale in attività di servizio, in applicazione del primo comma dell'articolo 6 e degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, è estesa, con le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento, in favore:

1°) dei titolari di pensione o assegni ordinari a carico dello Stato;

2°) dei titolari di pensioni a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria;

3°) dei titolari di pensioni a carico del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza o di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici e degli archivi notarili;

4°) dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni, nonché dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato;

5°) dei titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che all'atto del pensionamento appartengano per almeno un anno, ininterrottamente, alle categorie assistite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e che chiedano di fruire delle sue prestazioni entro un anno dal pensionamento o dall'entrata in vigore della presente legge.

L'assistenza è dovuta anche per le persone di famiglia dei titolari dei predetti trattamenti, comprese nelle categorie indicate dall'articolo 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22. Per l'assistibilità dei familiari, si applicano le norme contenute negli articoli 27 e 28 del regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917 ».

A questo articolo l'onorevole Sabatini ha presentato un emendamento aggiuntivo, agli alinea 1, 2, 3, 4, 5, di altri due alinea così formulati:

« 6°) dei titolari di pensione a carico del fondo per la quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, e dei titolari di assegni vitalizi di cui all'articolo 92 del decreto medesimo, nonché dei titolari di trattamento di quiescenza vitalizio a carico dell'Istituto postelegrafonici di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni;

« 7°) dei pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il cui trattamento di quiescenza è regolato dalle norme del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni ed integrazioni, e del

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1953

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134».

Gli onorevoli Lizzadri, Pieraccini, Cavalari e Walter hanno inoltre proposto di sostituire il testo ministeriale dell'articolo 1 col seguente:

«L'assistenza sanitaria erogata dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali al personale statale in attività di servizio in applicazione del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, è estesa in favore:

1°) dei titolari di pensioni e assegni ordinari a carico dello Stato;

2°) dei titolari di pensioni a carico del Fondo pensione delle Ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria;

3°) dei titolari di pensioni della Cassa di previdenza dei telefoni di Stato;

4°) dei titolari di pensioni a carico del Fondo per il culto del fondo di beneficenza o di religione della città di Roma, dell'azienda dei patrimoni riuniti ex economici e degli archivi notarili;

5°) dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e dell'ex cassa sovvenzioni, nonché dell'opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato;

6°) dei titolari di pensione di invalidità e vecchiaia erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o dei personali in quiescenza dipendenti dalle amministrazioni statali e dalle aziende autonome o comunque a carico del bilancio dello Stato che all'atto del pensionamento appartengono o appartennero, per almeno un anno ininterrottamente, alle categorie assistite dall'E. N. P. A. S.

L'assistenza è dovuta anche per le persone di famiglia dei titolari dei predetti trattamenti, in attività di servizio e in quiescenza, comprese nelle categorie indicate dall'articolo 4 della legge 10 gennaio 1942, n. 22, e dai punti precedenti del presente articolo nonché per i figli a carico fino all'età di 21 anni. Per l'assistibilità dei familiari si applicano le norme contenute negli articoli 27 e 28 del Regolamento approvati con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917.

Il comma 2° dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, è modificato come segue:

«Il Consiglio di amministrazione può deliberare per la concessione obbligatoria di

altre prestazioni relative alla distribuzione gratuita di medicinali prescritte dai sanitari di ambulatorio dell'ente, nonché ogni altra prestazione per tutte le altre forme di malattia e di alterazione fisica, ivi comprese le cure dentarie conservative e chirurgiche, cure specializzate, cure fisiche, cure complementari e simili. All'assistito è dovuto il rimborso delle spese di trasporto per il ricovero in Istituto di cura».

L'emendamento dell'onorevole Sabatini è stato presentato di concerto con il Ministero delle poste e telecomunicazioni che ha fatto pervenire una specie di memoria ad illustrazione del medesimo. Si fa anzitutto presente che nessun onere ne deriva all'amministrazione, trattandosi di due categorie di pensionati già dipendenti da quel Ministero, il cui trattamento di quiescenza è a carico della cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale. Il Ministero stesso ritiene che le categorie anzidette non possano essere escluse dal beneficio concesso a tutti gli altri pensionati e che, quindi, sia necessario integrare l'articolo 1 del disegno di legge n. 5 nel senso proposto dall'onorevole Sabatini, anche perché le rispettive gestioni dell'istituto postelegrafonico e della cassa integrativa sono perfettamente in grado di sopportare il nuovo carico.

D'accordo, invece, non è il Ministero del tesoro il quale fa osservare che, in linea di massima, non sarebbe contrario all'estensione dell'assistenza sanitaria prevista dal disegno di legge anche alle categorie di cui trattasi, tanto più che il personale in attività di servizio appartenente a tali categorie fruisce attualmente dell'assistenza sanitaria dell'ente a norma delle disposizioni in vigore e di un trattamento di quiescenza pari a quello spettante ai pensionati statali con eguale stipendio o paga ed anzianità di servizio, salvo, per quanto riguarda la seconda categoria, che non ricorra l'applicazione dell'articolo 80, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952 n. 656 (assegnazione senza concorso dell'agenzia, della ricevitoria e del posto di portalettere al coniuge o ai figli del pensionato), nel qual caso il trattamento di quiescenza viene ridotto a metà.

Senonché, lo stesso Ministero del tesoro rileva che in analoghe condizioni si trovano altre categorie di personale statale provviste di trattamenti di quiescenza particolari, per le quali — così come per quelle in esame — è necessario procedere non solo ad accertamenti per fissare la base contributiva ma anche al-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1953

l'esame delle questioni derivanti dal fatto che alcune fruiscono di un trattamento di quiescenza misto.

In tale condizione, in particolare, si trovano i titolari di pensioni di cui al punto 6) dell'emendamento dell'onorevole Sabatini, il cui trattamento è costituito dalla pensione a carico dello Stato e da una polizza di assicurazione in forma mista o dalla pensione a carico del fondo speciale per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestito dall'I. N. P. S.

Per queste considerazioni il Ministero del tesoro si dichiara contrario all'emendamento dell'onorevole Sabatini. Opposizione che deriva dal fatto che vi sono altre categorie che dovrebbero essere incluse. Cominciamo intanto col considerare i dipendenti, di cui all'emendamento dell'onorevole Sabatini, poi sistemeremo gli altri con un provvedimento successivo. Io credo che le categorie previste nel suddetto emendamento non possano essere escluse in base a quel criterio che è già stato adottato, per esempio, per quelle del punto 4 dello stesso articolo 1. Del resto, il Ministero del tesoro riconosce che non si debba fare questa distinzione e che l'onere non sarà aumentato.

SULLO. Se il punto 5 dell'articolo 1 significa ciò che io ho creduto di capire, evidentemente dobbiamo tenerlo presente anche nella eventuale modificazione della norma. Si dice che tutti coloro che hanno anche un assegno da parte dell'Istituto della previdenza sociale, purché nell'ultimo anno abbiano prestato servizio presso una amministrazione statale — purché cioè appartengano per almeno un anno ininterrottamente alle categorie assistite dall'E. N. P. A. S. — possono fruire delle prestazioni previste dalla legge.

Cosicché, una persona che ha avuto la pensione dell'I. N. P. S., purché nell'ultimo anno abbia prestato servizio presso una amministrazione statale, deve avere l'assistenza dell'E. N. P. A. S. È esatto, onorevole Presidente?

PRESIDENTE. Esatto.

SULLO. Ora, se si usa un criterio di simile larghezza per le categorie di cui al paragrafo 5, non vedo come, ad un certo momento, possiamo adottare un criterio di restrizione nei confronti di quei lavoratori che hanno un carattere misto e quindi una pensione, diciamo così, mista. Così, per esempio, 39 unità possono essere tutte a carico dell'I. N. P. S. ed una, qualora vi sia stato un rapporto di dipendenza nei confronti dello Stato nell'ultimo anno — anche se non sia

pensionato dello Stato — ha diritto invece all'assistenza dell'E. N. P. A. S.

Bisogna che risolviamo questo problema. Per esempio, i ricevitori del lotto e tutti gli altri lavoratori dello Stato, che sono previsti nella nostra legge sui miglioramenti agli statali e sono retribuiti ad aggio, che forma di pensione ricevono? Ricevono un assegno vitalizio *una tantum*? Sono compresi allora nell'articolo 1 del disegno di legge? Io ho i miei dubbi, perché in questo articolo si parla di titolari di pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato.

Se si vuol partire dal concetto di questa larghezza interpretativa nel considerare i rapporti nei confronti dello Stato, credo che noi dobbiamo essere chiari e precisi nel momento in cui facciamo un ordine del giorno per estendere ai dipendenti dagli enti locali i benefici di questa legge.

Sarebbe un grave errore se, per effetto di una formulazione tecnicamente imprecisa, noi escludessimo un notevole numero di persone per includerne altre, che forse, da un punto di vista strettamente tecnico, dovrebbero essere escluse.

Non solo sono favorevole all'emendamento Sabatini, ma prego di fare accertamenti tecnici al fine di non escludere altre eventuali categorie di lavoratori dello Stato.

PRESIDENTE. Vi sono alcune forme miste di rapporto di dipendenza che non possono rientrare nel rapporto di impiego. Per i ricevitori ferroviari, per i medici aggregati delle carceri e numerose altre categorie, vi è un trattamento di quiescenza speciale, talvolta a carico dello Stato, talvolta con provvidenze di istituti speciali di assicurazione.

L'osservazione dell'onorevole Sullo è giusta e occorre trovare una formula precisa quanto più possibile, però bisogna tener conto di queste osservazioni particolari. Vi è un'altra osservazione da fare: in relazione alle difficoltà che possono sorgere per la pratica attuazione della legge, di fronte a questa situazione di carattere particolare, nell'articolo 1 è prevista la formulazione di un regolamento. Penso che in questa sede si possano dirimere le questioni di carattere particolare. Però, è necessario avvicinarci ad una formula quanto più possibile precisa.

CAVALLARI. Come ella ha annunciato, onorevole Presidente, da parte degli onorevoli Lizzadri, Pieraccini e Walter è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 1. Poiché questo nostro articolo, nel paragrafo 3 e nel paragrafo 6, comprende le

richieste contenute nell'emendamento dell'onorevole Sabatini, noi riteniamo che se l'emendamento del collega Sabatini fosse approvato, evidentemente sarebbero approvate anche quasi tutte le richieste che su questo oggetto abbiamo avanzato col nostro articolo sostitutivo. Si tratterà di stabilire un ordine di precedenza nella votazione. Non vorrei che, qualora l'emendamento dell'onorevole Sabatini venisse respinto, vi fosse preclusione anche per il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Per chiarezza e per intelligenza completa dei colleghi, credo che sia il caso di rileggere l'emendamento Lizzadri, Pieraccini, Walter, Cavallari, sostitutivo dell'articolo 1:

«L'assistenza sanitaria erogata dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali al personale statale in attività di servizio in applicazione del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, è estesa in favore:

1°) dei titolari di pensioni e assegni ordinari a carico dello Stato;

2°) dei titolari di pensioni a carico del Fondo pensione delle Ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria;

3°) dei titolari di pensioni della Cassa di previdenza dei telefoni di Stato;

4°) dei titolari di pensioni a carico del Fondo per il culto, del fondo di beneficenza o di religione della città di Roma, dell'azienda dei patrimoni riuniti ex economici e degli archivi notarili;

5°) dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e dell'ex cassa sovvenzioni, nonché dell'opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato;

6°) dei titolari di pensione di invalidità e vecchiaia erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o dei personali in quiescenza dipendenti dalle amministrazioni statali e dalle aziende autonome o comunque a carico del bilancio dello Stato che all'atto del pensionamento appartengono o appartennero, per almeno un anno ininterrottamente, alle categorie assistite dall'E. N. P. A. S.

L'assistenza è dovuta anche per le persone di famiglia dei titolari dei predetti trattamenti, in attività di servizio e in quiescenza, comprese nelle categorie indicate dall'articolo 4 della legge 10 gennaio 1942, n. 22, e dai punti precedenti dal presente articolo nonché per i figli a carico fino all'età di 21 an-

ni. Per l'assistibilità dei familiari, si applicano le norme contenute negli articoli 27 e 28 del Regolamento approvati con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917.

Il comma 2° dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, è modificato come segue:

«Il Consiglio di amministrazione può deliberare per la concessione obbligatoria di altre prestazioni relative alla distribuzione gratuita di medicinali prescritte dai sanitari di ambulatorio dell'ente, nonché ogni altra prestazione per tutte le altre forme di malattia e di alterazione fisica, ivi comprese le cure dentarie conservative e chirurgiche, cure specializzate, cure fisiche, cure complementari e simili. All'assistito è dovuto il rimborso delle spese di trasporto per il ricovero in Istituto di cura ».

Se ho ben compreso, con l'estensione delle due categorie, di cui ai numeri 3 e 6, verrebbero assorbite le categorie di cui alla proposta dell'onorevole Sabatini.

CAVALLARI. Esatto. Se Ella ritiene, onorevole Presidente, si potrebbe pregare l'onorevole Lizzadri, che è uno dei presentatori di questo emendamento sostitutivo, di svolgerlo. Poi si vedrebbero i rapporti che vi sono tra il nostro emendamento e quello dell'onorevole Sabatini.

PRESIDENTE. Prima leggiamo l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147:

«L'assistenza è concessa, in caso di malattia, con le modalità stabilite dagli articoli successivi e dal regolamento:

a) per le cure medico-chirurgiche;

b) per gli accertamenti diagnostici, i farmaci e gli altri mezzi terapeutici;

c) per il ricovero in istituti di cura pubblici e privati.

Il Consiglio di amministrazione, in relazione alle disponibilità di bilancio, può deliberare la concessione di altre prestazioni quali cure dentarie conservative e chirurgiche, cure specializzate, cure fisiche, cure complementari e simili, nonché il rimborso delle spese di trasporto per ricovero in istituto di cura.

Lo stesso Consiglio di amministrazione può ammettere a rimborso, nei limiti del secondo e terzo comma del successivo articolo 11, anche le rette per una persona di famiglia che debba permanere presso il ricoverato, di età inferiore ai sei anni e bisognoso di particolare assistenza ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1953

In relazione a questo articolo 6, l'onorevole Lizzadri è pregato di illustrare le sue proposte.

LIZZADRI. La diversità consiste in questo. Nel disegno di legge si dice: « in applicazione del primo comma dell'articolo 6 »; noi invece diciamo: « in applicazione del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147 », cioè noi escludiamo il primo comma dell'articolo 6. Se accettassimo la formulazione del disegno di legge, i pensionati verrebbero esclusi da alcune assistenze importanti, come per esempio la protesi, le cure climatiche. Il complesso della spesa non dovrebbe essere eccessivo, mentre sono evidenti le particolari esigenze di questi pensionati.

In fondo, con questo articolo, che è stato formulato d'accordo con le organizzazioni dei pensionati interessati, noi verremmo a dare ai pensionati la stessa assistenza che hanno gli impiegati che sono ancora in servizio. Infatti, i pensionati, pur percependo uno stipendio minore, hanno maggiori necessità. Noi non chiediamo discriminazioni, ma soltanto che ai pensionati venga assicurato lo stesso trattamento di quando erano in servizio.

Abbiamo poi aggiunto un altro comma per i titolari di pensione della Cassa di previdenza dei telefoni. Noi vogliamo l'estensione dell'assistenza anche per i figli dei titolari in servizio e in quiescenza di età superiore ai 18 anni e fino agli anni 21. Questa innovazione, insistentemente richiesta dalla categoria, risponde ad un criterio di giustizia e di equità. Infatti, mentre lo Stato fa pagare la quota sugli assegni, che concede per i figli a carico fino al ventunesimo anno di età, quando si tratta di assistere questi figli, lo fa soltanto fino al diciottesimo anno di età.

Attualmente il regolamento dell'E. N. P. A. S. prevede l'assistenza per i figli degli assistiti di età superiore ai 18 anni purché siano studenti. Non vi è ragione perché i figli dei pensionati non usufruiscano di questo stesso trattamento.

Nel decreto legislativo del 12 febbraio 1948 vi è la facoltà di concedere prestazioni per tutte le infermità fisiche denunciate. Noi invece tendiamo ad introdurre l'obbligo di queste prestazioni, data la particolare situazione dei pensionati.

PRESIDENTE. Si tratta, dunque, di un articolo sostitutivo in cui vengono a concretizzarsi le proposte di carattere obbiettivo e di carattere soggettivo fatte dall'onorevole Lizzadri. La proposta di carattere obbiettivo è quella che riguarda l'estensione dell'assistenza a tutti i casi di malattia, per esprimersi in

termini generali, così come sono formulati dall'intera legge del febbraio 1948. Quindi si tratta di una notevole estensione. Per quanto riguarda la proposta di carattere soggettivo, essa riguarda anzitutto due categorie: quella dei postelegrafonici in quiescenza e i dipendenti già assicurati presso gli istituti nazionali di previdenza sociale e il personale in quiescenza comunque dipendente dalle amministrazioni statali autonome a carico del bilancio dello Stato. Vi sarebbe, poi, anche una proposta di carattere obbiettivo, che riguarda l'estensione dell'assistenza ai familiari degli assistiti, e cioè l'assistenza ai figli fino al ventunesimo anno e non già fino al diciottesimo anno, in quanto l'aliquota viene pagata fino al ventunesimo anno.

LIZZADRI. Inoltre, vi sarebbe da aggiungere anche la considerazione che, spesso, i pensionati hanno ancora a carico figlioli di ventun anni.

CAVALLARI. Bisogna, poi, rendere obbligatorie quelle prestazioni che l'articolo 6 prevede come facoltative.

FERRERI. Onorevoli colleghi, io mi domando e domando a voi se questa estensione dell'assistenza, che l'onorevole Presidente ha qualificato come oggettiva e soggettiva, non si risolva in un maggior carico per l'E. N. P. A. S., in quanto la sua forma di assistenza verrebbe ad essere complicata da queste nuove categorie di assistiti. A mio avviso, sarebbe opportuno chiedere all'E. N. P. A. S. il parere su questa nuova estensione dell'assistenza a nuove categorie di dipendenti statali che prima non erano compresi nel disegno di legge che abbiamo in esame e in merito al quale, con tutta probabilità, l'E. N. P. A. S. ha espresso il suo giudizio. Il fatto di aumentare le prestazioni e il numero degli assistiti porrà l'E. N. P. A. S., almeno per un certo numero di anni, in particolari difficoltà, in quanto l'onere per questa nuova assistenza verrà immediatamente a pesare sul bilancio di questo istituto, mentre i contributi potranno essere realizzati con l'andar del tempo. Ripeto che sarebbe bene che si sentisse il parere dell'E. N. P. A. S. in merito a questa estensione dell'assistenza a nuove categorie di dipendenti, in modo che l'E. N. P. A. S. faccia anche conoscere a quali condizioni è disposto ad accettare questo nuovo carico. Faccio osservare che il disavanzo dell'E. N. P. A. S. per l'esercizio 1952-53, nel quale è maturato questo disegno di legge, è di 7 miliardi e 143 milioni. È evidente che per l'esercizio 1953-54, qualora le proposte avanzate dovessero essere accolte, il fabbi-

sogno aumenterebbe, per le osservazioni che poc'anzi ho fatto.

Ricordo, a questo proposito che, nella legislatura precedente, quando si è trattato di garantire, ad esempio, l'indennità di licenziamento ai maestri elementari, l'E.N.P.A.S. accettò questo nuovo servizio dopo lunghe trattative.

CAVALLARI. Vorrei fare osservare all'onorevole Ferreri che le sue preoccupazioni non hanno, nella sostanza, ragione di essere. Noi non ravvisiamo la necessità di interpellare in proposito l'E. N. P. A. S., perché se è vero che è stato presentato l'emendamento testè letto dall'onorevole Presidente, è altrettanto vero che è stato presentato da me e da altri colleghi un altro emendamento fatto pervenire ora alla Presidenza, sull'articolo 2, in quanto l'articolo 2, insieme con l'articolo 6 (che è l'articolo che provvede al finanziamento per gli oneri che derivano da questa legge) concorre all'attuazione della legge stessa. Senza volere anticipare l'illustrazione all'articolo 2, desidero chiarire all'onorevole Ferreri, che noi, in questo modo, ci proponiamo di portare il contributo del 4 per cento, di cui all'articolo 2 medesimo, alla misura del 5 per cento e che l'onere, previsto nell'articolo 6 in 1.800 milioni, dovrebbe essere portato a 2.400 milioni. Quindi abbiamo tenute presenti le necessità di coordinare le istanze che sono state avanzate con l'articolo sostitutivo presentato dall'onorevole Lizzadri, e abbiamo tenuto conto, nello stesso tempo, della necessità di ampliare il finanziamento, presentando un altro emendamento all'articolo 2. Pregherei l'onorevole Presidente e gli onorevoli colleghi della Commissione di procedere nella discussione in questo modo: poichè le preoccupazioni di carattere finanziario formulate dall'onorevole Ferreri troveranno opportuna sede di chiarimento in occasione dell'esame e dell'approvazione dell'articolo 2 e dell'articolo 6, sarebbe necessario, a mio avviso, che la Commissione finanze e tesoro si pronunciasse sull'urgenza e sulla equità delle richieste avanzate dall'onorevole Lizzadri e dall'onorevole Sabatini, quelle in particolare, riguardanti i pensionati, nel senso, cioè che il trattamento sanitario riservato ai pensionati sia almeno uguale a quello riservato ai dipendenti statali in attività di servizio. Una volta che la Commissione finanze e tesoro si sia pronunciata su questa questione, sarà possibile procedere all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Non mi sembra opportuno che si faccia questa affermazione astratta

di principio, prima di passare all'esame degli articoli. Nella discussione sull'articolo 2 noi potremo risolvere la questione del finanziamento.

SULLO. Ho già dichiarato poc'anzi che ho delle preoccupazioni di carattere tecnico. A parte questo, vorrei fare osservare agli onorevoli colleghi che, nonostante le intenzioni da parte nostra, da parte del Governo e dell'E. N. P. A. S. di estendere a tutti i dipendenti statali che ancora non ne beneficiano, questa assistenza, il decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, non ha una formulazione precisa per quanto riguarda questo tipo di assistenza, ragione per cui potrebbero sorgere equivoci. Infatti, alla lettera e) dell'articolo 4 del succitato decreto legislativo è detto: « ...i personali che prestano opera alle dipendenze dello Stato e comunque retribuita a carico del bilancio statale non contemplati dalle precedenti lettere o che svolgono opera continuativa nell'interesse dello Stato, che saranno indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati ». Si tenga presente che questa legge del 1948 è entrata in vigore successivamente alla Costituzione, e si è ritenuto che fosse sufficiente un decreto legge anziché una formale legge di delega. Quindi, io, alla formulazione della lettera e) surriferita aggiungerei, per l'eventuale inserimento all'articolo 1 del disegno di legge in esame, dopo le parole « o che svolgono opera continuativa nell'interesse dello Stato », le altre parole: « ... ivi compreso i personali previsti dall'articolo 12 della legge 12 marzo 1952, n. 212 ».

Sono sicuro che, se noi non indichiamo con precisione queste categorie, non riusciremo a far beneficiare dell'assistenza coloro che invece vogliamo includere nella legge. Da informazioni confidenziali, mi risulta che l'E. N. P. A. S. sarebbe già d'accordo sul criterio di estendere a questo personale questa forma di assistenza; si tratta soltanto di risolvere il problema delle modalità di applicazione della legge. Concludendo, il mio emendamento aggiuntivo, quale alinea 6) all'articolo 1, sarebbe del seguente tenore:

« dei personali a riposo che abbiano prestato opera alle dipendenze dello Stato o comunque retribuiti a carico del bilancio statale non contemplati dalle precedenti lettere o che svolgono opera continuativa nell'interesse dello Stato, ivi compreso i personali previsti dall'articolo 12 della legge 12 marzo 1952, n. 212, e che saranno indicati con de-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1953

creto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati ».

Attraverso questo emendamento siamo certi di comprendere tutto il personale statale e tutto il personale comunque retribuito ad aggio o con altre formule che abbia in ogni caso rapporto continuativo di lavoro nei confronti dello Stato.

Crede che sia una formula molto larga, la quale però interpreta esattamente il desiderio di non defraudare alcuna categoria.

CAVALLARI. Gli assuntori delle ferrovie e i ricevitori sono compresi ?

SULLO. Tutti.

FERRERI. Ma gli ufficiali giudiziari hanno già la loro cassa amministrata dagli istituti di previdenza.

MANNIRONI. Sono d'accordo circa il concetto principale dell'emendamento dell'onorevole Sullo e dell'emendamento dell'onorevole Cavallari nel senso che quest'assistenza sanitaria debba essere estesa a favore delle più larghe categorie possibili. Però non posso dar peso alla giusta osservazione dell'onorevole Ferreri circa l'aspetto finanziario della questione. Non possiamo non tener conto del fatto che l'assistenza di nuove categorie comporta per l'E. N. P. A. S. un onere maggiore. In relazione alla prima stesura del disegno di legge, l'E. N. P. A. S. aveva accettato una certa cifra che il Ministro del tesoro aveva precisato in 7 miliardi e mezzo. Quella cifra era però in relazione all'onere previsto nella prima stesura del disegno di legge; ma se questi oneri vengono estesi, è evidente che quella contribuzione non è più sufficiente e, con queste maggiori spese, verrebbe ad aggravarsi il deficit del bilancio dell'E. N. P. A. S. Chiedo quindi che su questo articolo si sospenda la discussione, incaricando il relatore di trattare con l'E. N. P. A. S., per vedere fino a qual punto questo Ente è disposto ad accettare l'onere previsto dai due emendamenti e quali maggiori contribuzioni pretenda. È vero che il collega Cavallari ha accennato ad un altro suo emendamento, apportante una maggiore aliquota al contributo previsto dall'articolo 2, ma non si può disporre un contributo maggiore senza sentire l'E. N. P. A. S. Pertanto insisto sulla proposta di rinvio affinché il Presidente, d'accordo con la Commissione, incarichi il relatore di trattare con l'E. N. P. A. S., nella speranza che si possa raggiungere un certo accordo.

PRESIDENTE. Devo sottolineare una identità di vedute in quello che dice l'onore-

vole Mannironi, il quale si è riportato a quanto hanno fatto notare i colleghi Ferreri e Cavallari. Noi possiamo, cioè, estendere la portata dell'articolo 1, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, quando avremo avuto una certa assicurazione circa l'estensione dei fondi. Perché, come ho già fatto notare, fra gli scopi del provvedimento c'è l'assistenza ai pensionati dello Stato e delle varie amministrazioni dello Stato, ma c'è anche lo scopo fondamentale di sanare la situazione deficitaria dell'E. N. P. A. S. Di questo ci dobbiamo preoccupare perché sappiamo che questo servizio dell'E. N. P. A. S. non ha corrisposto alle aspettative degli statali e parastatali, cioè di coloro che hanno maggior bisogno e che si vedono rimborsati non dico del 50 per cento, ma perfino del 20 o 30 per cento delle spese che sostengono. In proposito l'onorevole Mannironi ha fatto formale proposta di sospensiva per vedere fino a che punto possiamo allargare queste prospettive di carattere finanziario. Vogliamo allora sospendere i nostri lavori ?

DUGONI. Io trovo che in questo modo si vuol mettere il carro davanti ai buoi: cioè, prima ancora di aver determinata l'ampiezza dell'assistenza, vogliamo sapere quanto ci costa. Ma è però evidente che la Commissione deve prima fissare un criterio di massima, riservando la decisione definitiva a quando conosceremo il totale degli oneri a carico dell'E. N. P. A. S. Su questo sono perfettamente d'accordo: non possiamo proporre un aumento di 3 milioni per poi sentirci chiedere dall'E. N. P. A. S. 3 miliardi. Fissiamo dunque i criteri di massima entro cui possiamo muoverci.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vi sono categorie di quasi-statali che hanno particolari trattamenti di quiescenza. Si domanda: nei confronti di costoro deve estendersi l'istituto dell'assistenza malattia ? Indubbiamente sì. Il problema è un altro. L'economia della legge porta ad una ripartizione del contributo in tre parti: l'una a carico del pensionato (l'1 per cento), l'altra a carico dell'impiegato in servizio (0,50 per cento) e l'altra — più cospicua — a carico dello Stato (3,50 per cento). Di queste tre parti (ecco la domanda e, quindi, la soluzione del quesito) da chi viene assunto il 3,50 per cento ? Perché vi sono alcuni di questi quasi-statali i quali percepiscono la pensione dallo Stato in forma perfettamente identica a quella degli statali, e allora *nulla quaestio*: ma ve ne sono altri che hanno una cassa pensioni; e allora, nei confronti di costoro, bisogna vedere (e qui vi è anche una

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1953

questione da porre) se questa cassa pensioni debba intervenire per l'intero o in parte. Vi sono poi alcuni di codesti quasi-statali che prestano servizio allo Stato per una frazione quasi trascurabile della loro attività lavorativa. Si consideri, per esempio, il proccaccia nei borghi e zone rurali: per un quarto d'ora o per mezz'ora della giornata egli è ufficiale che rappresenta il potere dello Stato, ma poi fa il contadino. Come lo consideriamo? E allora ho preso il caso limite. Vi sono alcuni che prestano attività mista di statali e di professionisti, operai o manuali: e allora viene in considerazione l'emendamento Sullo, il quale, in sostanza, ricalcando una via finora seguita dal legislatore, indica tutta un'ampia categoria di dipendenti che comunque prestano attività di lavoro al servizio dello Stato. Sarà il Ministero del tesoro a vagliare caso per caso, ad esaminare le possibilità di reperimento dei fondi, a stabilire una pensione cosiddetta convenzionale, a indirizzare, insomma, il problema verso quella soluzione alla quale indubbiamente non si può arrivare attraverso le vie legislative. Siamo nel campo tipico del regolamento di esecuzione per cui non sorge neppure la preoccupazione che ciò possa costituire una delega legislativa, la quale sfuggirebbe alla potestà della Commissione.

Quanto, poi, all'osservazione dell'onorevole Ferreri, condivisa dall'onorevole Mannironi, indubbiamente resi solerti e diligenti dalla preoccupazione del tesoro (e chiunque s'interessa del tesoro s'interessa dello Stato e, quindi, dei cittadini), io penso che sotto un certo punto di vista, nel caso del pensionato che percepisce la pensione dello Stato, vi è una situazione giuridica analoga a quella del pensionato statale. Il quasi-statale si confonde in questa sua particolare fisionomia. Quando si forma, poi, la figura del quasi statale che percepisce la pensione dalla cassa (vedi gli emendamenti a cui ha fatto riferimento l'onorevole Sabatini), allora è la cassa che interviene. Insomma, nell'uno e nell'altro caso, l'E. N. P. A. S. ha garantita quella forma di somministrazione di mezzi che le potrà consentire di vivere secondo i suoi fini di istituto. Ecco perché concluderei su questo punto la discussione, che mi pare già matura, salvo rinviare in altra sede l'altro argomento, più vasto, prospettato dall'onorevole Lizzadri: fino a che punto questa assistenza dovrà essere estesa? Quanto agli assistiti, la discussione mi pare matura e mi pare che si possa conseguire un accordo sulla formula dell'onorevole Sullo che ricalca la

via seguita dal legislatore nel 1942 e nel 1948: nel senso cioè che fruiscono dell'assistenza i personali a riposo che abbiano prestato opera alle dipendenze dello Stato o comunque retribuiti a carico del bilancio statale non contemplati dalle precedenti leggi, o che svolgano opera continuativa nell'interesse dello Stato, ivi compresi i personali previsti dall'articolo 12 della legge 12 marzo 1952, n. 212, e che saranno indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati.

SULLO. È esattamente l'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948 con l'aggiunta del riferimento all'articolo 12 della legge sugli statali.

DUGONI. Su questo siamo d'accordo.

MANNIRONI. Sono spiacente di dovere ancora intervenire, però non posso fare a meno di chiarire il mio pensiero specialmente dopo l'intervento dell'onorevole Sottosegretario.

Infatti, non sono perfettamente d'accordo con quello che ha dichiarato il Sottosegretario perché — a mio parere — non possiamo fare a meno di preoccuparci della posizione dell'E. N. P. A. S.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'E. N. P. A. S. è d'accordo.

MANNIRONI. Per quello che riguarda la proposta dell'onorevole Dugoni...

DUGONI. È superata dall'accordo del Governo.

PIERACCINI. Il Governo dice che è possibile.

MANNIRONI. Io dico che non è possibile ed insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Cosicché l'onorevole Mannironi mantiene la sua proposta di rinvio per i motivi che ha chiarito prima.

ROSINI. Il mio brevissimo intervento si riferisce anche alla proposta di rinvio di cui mi stupisco, perché stiamo formulando una legge e non un contratto. Se mai si può dire che ci mancano delle notizie; ma queste notizie le ha date il Governo.

D'altronde, a proposito della precedenza nella votazione dell'articolo 1 o degli articoli che trattano il finanziamento, osservo che lo Stato anzitutto si propone dei fini e poi cerca di trovare i mezzi per attuare questi fini. Però, è logico che si abbia una idea su quelli che possono essere i mezzi necessari. Leggendo la relazione, si riscontra come questi maggiori mezzi, che eventualmente fossero necessari accogliendo l'emendamento degli onorevoli Lizzadri e Sullo,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1953

sono rappresentati da quei 10 miliardi e mezzo della nota di variazione, cui si riferiva l'onorevole Pieraccini, che sono stati accantonati per far fronte ad oneri di questo genere.

Quindi è logico che si debba approvare questo articolo. Chi l'approverà darà anche al Governo i mezzi per provvedere; chi invece si preoccuperà del maggiore onere che ne deriverà per lo Stato, voterà contro.

Concludendo, penso che si debba votare l'articolo 1 con tutti gli emendamenti.

LIZZADRI. Noi accettiamo l'emendamento dell'onorevole Sullo così come probabilmente accetteremo qualche altra modifica, partendo dal principio — e rispondo all'onorevole Mannironi — che cerchiamo di non fermare il provvedimento con la sospensiva, perché ogni giorno vi sono pensionati che muiono.

MANNIRONI. Noi vogliamo che si facciano delle leggi operanti e che non restino inattuate. Questo è il punto.

LIZZADRI. Comunque, accettiamo questo, proprio per facilitare l'approvazione di questa legge al più presto possibile.

DA VILLA. Ho testé presentato un emendamento aggiuntivo nei confronti dell'articolo 1. Vorrei conoscere il pensiero del relatore e del Sottosegretario riguardo l'assistenza alla categoria che propongo, cioè a quelle poche centinaia di pensionati dell'ex-regime austro-ungarico per i quali lo Stato provvede a corrispondere la pensione.

DUGONI. Sono compresi nell'emendamento dell'onorevole Sullo.

SULLO. Tale pensione è a carico del bilancio dello Stato?

DA VILLA. Sì.

SULLO. Ed allora è compresa.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Da Villa è del seguente tenore:

« Sopprimere all'articolo 1 primo comma, le parole: « Con le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento ».

Segue poi un emendamento aggiuntivo:

« Aggiungere dopo il numero 5 il seguente numero 6: « dei titolari di pensioni dirette o indirette provenienti dal cessato regime austro-ungarico ».

Come già è stato fatto osservare, questo emendamento sarebbe compreso nella formulazione ampia proposta dall'onorevole Sullo.

DA VILLA. Era il chiarimento che chiedevo.

ANGIOY. A me pare che, anche ammesso che dovessimo decidere sul rinvio proposto dall'onorevole Mannironi, sarebbe in ogni caso pregiudiziale decidere prima su quanto proposto dall'onorevole Lizzadri e dall'onorevole Sullo, perché se non determiniamo l'entità delle prestazioni che affidiamo all'E. N. P. A. S. e le categorie che devono essere ammesse a queste prestazioni, non potremo porre mai un quesito all'E. N. P. A. S.

PRESIDENTE. La ragione del rinvio proposto dall'onorevole Mannironi è proprio questa: tener presenti le proposte fatte e valutarne la portata.

FERRERI. Io non aderirei alla proposta di rinvio ed accetterei senz'altro l'articolo 1 con gli emendamenti proposti se potessi interpretare le parole del rappresentante del Governo in questo senso: che il Governo non ha alcuna preoccupazione per il maggiore fabbisogno e quindi per la copertura del maggiore fabbisogno che interviene in questa legge quando fossero accolti gli emendamenti stessi.

Se il Sottosegretario ha voluto dire questo, naturalmente la sua parola copre la mia. Ma faccio osservare che il Sottosegretario nella sua motivazione ha dato un esempio che secondo me non è convincente.

Quando il rappresentante del Governo ha detto che, dal momento in cui entra in vigore questa legge, ampliata nel senso desiderato dagli emendamenti, entra in vigore il meccanismo dell'articolo 2, con il quale cominciano a versare i contributi coloro che debbono formare il fondo, questa motivazione non è soddisfacente e comunque, dal punto di vista finanziario, non è completa. Infatti, mentre con l'entrata in vigore di questa legge vi è tutto un gruppo di assistiti che entra nell'assistenza, il contributo comincia soltanto dopo. Si tratta di fare dei calcoli di carattere attuariale, sui quali non mi avventurerei, per stimare che l'introito al primo anno di cui all'articolo 2 sarà sufficiente per dare l'assistenza per il primo anno. Io penso che una sistemazione si potrà avere dopo 10-12 anni con una sufficiente distinzione fra le somme percepite e quelle destinate alla spesa. Ma nei primi anni l'entrata non coprirà la spesa.

Però se il Sottosegretario, con il suo intervento, ha voluto esonerare la Commissione da ogni preoccupazione di copertura, è evidente che non potremmo essere di parere diverso.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferreri, in sostanza, chiede formalmente che se l'onorevole Sottosegretario prende impegno circa la

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1953

estensione delle categorie, potremo procedere oltre, altrimenti si dovrebbe aderire alla proposta Mannironi.

SABATINI. La mia proposta è subordinata alle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario.

BIASUTTI. A me pareva che la Commissione fosse concorde sulla opportunità di prendere in considerazione determinati ampliamenti dell'articolo 1 con l'inserimento di nuove categorie; ma, nello stesso tempo, quando l'onorevole Mannironi propose il rinvio, a me pareva che questa sospensione avesse soltanto lo scopo di portare elementi di fatto per vedere quale era il costo eventuale superiore a quello che è nella legge. Quindi, non discutiamo in questo momento sul principio di inserire o meno nuove categorie, ma soltanto sui limiti della portata di tali aggiunte.

L'onorevole Ferreri nel primo e soprattutto nel secondo intervento ha puntualizzato il fatto che noi, come membri della Commissione finanze e tesoro, siamo chiamati a vedere quale è il costo che comporta una determinata legge e, nello stesso tempo, che cosa comporti l'inserimento di nuove categorie.

Per questo mi sembra che non la sospen-
siva, che si potrebbe anche ritirare, ma il principio sostenuto dall'onorevole Ferreri debba essere considerato, posto che a me non è parso di rilevare, dalle dichiarazioni del Sottosegretario, che il Governo sia disposto ad assumere ogni onere.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poiché vi è una proposta di rinvio, riterrei opportuno di accoglierla e invitare i colleghi a riesaminare la questione con maggiore valutazione di tutti gli elementi di fatto.

PRESIDENTE. Il rinvio, se non di diritto, è comunque di fatto perché sta per iniziarsi la seduta dell'Assemblea.

SULLO. Vorrei fare una proposta pratica. Sono le 11,30 e dobbiamo togliere la seduta. Per la prossima seduta il nostro relatore-Presidente, dal momento che mi pare che sulla sostanza si sia raggiunta una certa intesa, può farci avere un nuovo testo che

tenga conto di tutti gli emendamenti presentati, nuovo testo redatto d'accordo con il Sottosegretario, in modo che si possa partire da una base precisa.

PRESIDENTE. Un nuovo testo non viene mai formulato dal singolo relatore, ma da un Comitato ristretto.

SULLO. Allora nominiamo un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Ma prima bisogna avere degli elementi per sapere come si può spaziare. Comunque, se vogliamo nominare un Comitato ristretto, lo si può nominare anche subito.

ROSINI. Il Comitato ristretto dovrà assumere tutte le informazioni necessarie.

DUGONI. Purché ci si riunisca entro venerdì.

PRESIDENTE. Fin da questo momento possiamo nominare questo Comitato. Naturalmente dovrebbero farne parte gli onorevoli Lizzadri, Sabatini, Sullo, Ferreri ed il relatore.

LIZZADRI. Al mio posto propongo l'onorevole Pieraccini.

PRESIDENTE. D'accordo. Mi sono riferito al nome di coloro che hanno maggiormente interloquito nella materia, in quanto è chiaro che avranno approfondito l'esame del disegno di legge. Ritengo inoltre opportuno includere anche gli onorevoli Cavallari e Angioy.

DUGONI. Ripeto, purché ci si riunisca entro venerdì.

PRESIDENTE. Non posso prendere questo impegno.

GHISLANDI. Allora votiamo, perché un termine deve essere fissato.

PRESIDENTE. L'esame sarà fatto con la massima urgenza, ma non posso prendere un impegno fisso dovendo valutare la questione anche dal punto di vista finanziario.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Avv. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI